



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE PUGLIA

DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 15 dell'1 Ottobre 2020

PROGRAMMA DIRETTE TELEVISIVE DEL 3 OTTOBRE 2020

Il programma potrà subire eventuali variazioni a seguito di sopraggiunte esigenze organizzative.

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1

GIRONE UNICO

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/10/2020	2 A	ALTA FUTSAL	VOLARE POLIGNANO			16:00	PALAZZETTO "VIA PICCINNI" ALTAMURA (*)

(*) Diretta pagina Facebook Antenna Sud Sport

N.B. Si invitano la Società a vigilare sull'osservanza delle disposizioni regolamentari riguardanti l'esercizio del diritto di cronaca da parte delle Emittenti e/o delle Testate Giornalistiche accreditate ed a favorire l'ingresso allo stadio da parte delle truppe di Antenna Sud e Canale 85 con due ore e mezza di anticipo rispetto al fischio d'inizio.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. CAMBIO STATUS

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domande di ammissione alla F.I.G.C. con conservazione del numero di matricola e della data di affiliazione già assegnata come società di puro Settore Giovanile

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. STATTE	936104	Statte (Ta)
A.S.D. VIRTUS MODUGNO	938855	Modugno (Ba)

1.2. RATIFICA AFFILIAZIONI

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato le seguenti domande di ammissione alla F.I.G.C.

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. AUDACE FRAGAGNANO 2020	953383	Fragagnano (Ta)
SSDARL REINELLA SPORTING	953364	Torremaggiore (Fg)
A.S.D. REAL COLLEPASSO	953406	Collepasso (Le)

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicati

Si ricorda alle Società NUOVE AFFILIATE che, ai fini dell'iscrizione al registro CONI, lo STATUTO e/o ATTO COSTITUTIVO vanno caricati nella funzione "registro coni" all'interno dell'Area riservata alle Società (portale Società) inserendo gli estremi di registrazione rilasciati dall'Ufficio delle Entrate e vanno trasmessi secondo le consuete modalità della firma elettronica.

1.3. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 28 SETTEMBRE 2020)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 22 settembre 2020, nei confronti del Sig. Maher Tounsi (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. Tounsi la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro) a decorrere dal 22 settembre 2020 e con scadenza al 21/9/2020.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE E CALCIO A CINQUE SERIE C1

PROGETTO DIRETTE TELEVISIVE S.S. 2020-2021

DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia LND, nella riunione del 21 settembre 2020, rilevato che:

- il Gruppo Editoriale Domenico Distante, proprietario delle emittenti Antenna Sud e Canale 85, ha aderito alla manifestazione di interesse riservata agli operatori della comunicazione per l'acquisizione dei diritti audio-video dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione e Calcio a Cinque Serie C1 (pubblicata dal Comitato Regionale Puglia LND sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 4 settembre 2020);
- il Gruppo Editoriale Domenico Distante ha formalizzato al Comitato Regionale Puglia LND la migliore offerta per la realizzazione di un progetto riguardante le dirette televisive dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione e Calcio a Cinque Serie C1 s.s. 2020-2021;
- l'offerta economica pervenuta prevede l'acquisizione dei diritti di trasmissione in diretta esclusiva di una o più gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione e Calcio a Cinque Serie C1 s.s. 2020-2021;
- a tal riguardo il Comitato Regionale Puglia LND ha espresso parere favorevole inviando contestualmente alla Lega Nazionale Dilettanti una richiesta di deroga alla Circolare n. 6 pubblicata il 1° luglio 2020 secondo cui *"L'esercizio del diritto di cronaca non si può identificare in nessun caso con la diffusione in diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici accordi con la Lega o la propria avente causa LND Servizi, ovvero con le singole Società che abbiano ottenuto la previa autorizzazione scritta da parte del competente Comitato Dipartimento o Divisione, fermo restando che non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00"*.

Tanto premesso, considerato che:

- la Lega Nazionale Dilettanti, con nota del 25 settembre 2020 a firma del Segretario Generale, Massimo Ciaccolini, ha rilasciato l'autorizzazione al Gruppo Editoriale Domenico Distante *"... (omissis)... per la trasmissione in diretta, in via esclusiva, di gare del Campionato di Eccellenza, di Promozione e di Serie C1 di Calcio a Cinque, relative alla corrente stagione sportiva 2020/2021. A tale riguardo, nulla osta da parte della scrivente Lega al rilascio dell'invocata autorizzazione, ferma restando la tutela assoluta della garanzia dei diritti di cronaca a favore di tutte le Emittenti non rientranti nel predetto diritto di esclusiva, che inoltreranno regolare richiesta scritta al C.R. Puglia per lo svolgimento delle attività giornalistiche regolate dalla Circolare n. 6, pubblicata dalla scrivente Lega in data 1° luglio 2020"*;
- nella stagione sportiva 2020-2021 il C.R. Puglia LND garantisce il diritto di esercizio della cronaca televisiva (anche a mezzo digitale, social media o altre modalità on-line) di durata complessiva non superiore ai tre minuti per ciascuna partita alle Emittenti che abbiano inoltrato regolare richiesta sulla base del regolamento contenuto nella Circolare n. 6 pubblicata dalla Lega Nazionale Dilettanti il 1° luglio 2020, autorizzando le stesse sui propri Comunicati Ufficiali mediante apposita pubblicazione;
- le società calcistiche ospitanti sono tenute ad esercitare efficace opera di vigilanza e di controllo al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni regolamentari contenute nella Circolare n. 6 pubblicata il 1° luglio 2020 dalla Lega Nazionale Dilettanti. Le società, tramite i propri dirigenti e gli addetti alla vigilanza nell'ingresso agli stadi, hanno l'obbligo di impedire l'accesso a coloro che, anche se muniti di tessere o di biglietti, sia omaggio che a pagamento, pretendano di accedere allo stadio per effettuare attività giornalistica o qualsiasi altra attività contemplata dal presente Regolamento senza la prescritta autorizzazione. Le società sono tenute a verificare l'identità, e l'iscrizione al relativo albo professionale, dei giornalisti professionisti o pubblicisti per i quali è richiesto l'accredito

ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca. È vietato alle società far accedere allo stadio i giornalisti e il personale tecnico delle Emittenti sprovviste dell'autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti e pubblicata su apposito Comunicato Ufficiale. Le società interessate devono dare immediata comunicazione scritta al C.R. Puglia LND per i provvedimenti consequenziali alle violazioni regolamentari di cui siano venute a conoscenza. Le società che non esercitino la dovuta vigilanza, ovvero non facciano rispettare, per quanto di loro competenza, le disposizioni regolamentari sopra citate, potranno essere sanzionate dal Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti per un importo compreso tra un minimo di € 100 (cento euro) e un massimo di € 3.000 (tremila euro), ferme restando le determinazioni degli organi della giustizia sportiva ai sensi dell'articolo 1 bis CGS. In caso di reiterate violazioni agli obblighi suddetti, le sanzioni suddette possono essere aumentate fino al doppio;

- il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti può adottare i seguenti provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Emittenti inadempienti rispetto alle previsioni regolamentari:

- a) **diffida**: nel caso di prima violazione regolamentare;
- b) **sospensione dell'autorizzazione**: da un minimo di giorni sette ad un massimo di giorni trenta a seconda dei casi;
- c) **ammenda amministrativa**: la sospensione dell'autorizzazione è accompagnata dall'applicazione di una penale per un importo compreso tra un minimo di € 500 (cinquecento euro) ad un massimo di € 5.000 (cinquemila euro);
- d) **revoca dell'autorizzazione**: nel caso di Emittente che, già incorsa nella sospensione, commetta una qualunque violazione regolamentare ulteriore.

Le sanzioni hanno efficacia immediata e sono comunicate alle Società interessate al fine della loro esecuzione. All'Emittente sanzionata con sospensione o revoca dell'autorizzazione è vietato accedere agli stadi con il proprio personale tecnico e le proprie attrezzature dal momento in cui il provvedimento è comunicato e, nel caso di sospensione, fino a tutta la durata della stagione. Resta salvo, il diritto del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti e delle Società interessate di ottenere dall'Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti (opportunosamente documentati).

Per questi motivi, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERA

- 1) di affidare al Gruppo Editoriale Domenico Distanti, proprietario dei canali Antenna Sud e Canale 85, l'autorizzazione a trasmettere in diretta esclusiva almeno una gara alla settimana dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione e Serie C1 di Calcio a Cinque s.s. 2020-2021;
- 2) di garantire l'esercizio del diritto di cronaca a tutte le testate giornalistiche e/o Emittenti che ne abbiano regolarmente fatto richiesta e siano state autorizzate mediante apposita pubblicazione su Comunicato Ufficiale.

3.2. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.2.1. SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ UFFICIALE

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori, vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività prima dell'inizio dell'attività calcistica d'intesa con la Società di appartenenza (Comunicato Ufficiale n. 13/SGS del 04/08/2020 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
2.298.313	DE GIGLIO DOMENICO	16/07/2004	03/09/2020	A.S.D. CEDAS AVIO BRINDISI
2.185.412	FELICE MICHELE	30/10/2006	06/08/2020	A.S.D. OLIMPIA FRANCAVILLA

3.1.2. AUTORIZZAZIONE SPONSOR STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Come da Comunicato Ufficiale n. 68 del 13 Settembre 2018 della F.I.G.C. si autorizzano le sottoindicate Società ad apporre i relativi marchi pubblicitari fermo restando che possono utilizzare sulle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino a 600 cm² nella parte anteriore (inserendo all'interno di tale spazio non più di tre marchi, di cui uno al massimo di 250 cm², uno al massimo di 200 cm² ed uno al massimo di 150 cm²). Sul retro della maglia, sotto il numero, uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale fino a 200 cm². Sul pantaloncino uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale delle dimensioni fino a 100 cm².

Società	Sponsor
A.S.D. LA QUERCIA	GP SHOPS SRL I SAPORI DEL LATTE CAP SRL VAPOTERMA SRL IDROTECNICA VINELLA SAS JOKER IMBALLAGGI SRL DI.GI SCIENTIFIC INSTRUMENTS CIAM SRL
A.S.D. GESÙ REDENTORE MELISSANO	METALGI ARCHITETTURA DELL'ACCIAIO
A.S.D. PESCHICI CALCIO	RISTORANTE LA BURIA RISTORANTE PIAZZOLA VERDE PIZZERIA LUNA ROSSA PETIT MARKET LIDO DEL PIACERE
A.S.D. FESCA BARI	KLIMT NAUTILUS MONACELLO ASTOR ACQUA #REMANDOINSIEME

3.2.3. DISPOSIZIONI RISERVATE ALLE TESTATE GIORNALISTICHE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA S.S. 2020/2021

Si rammenta l'obbligo da parte delle testate giornalistiche ad osservare scrupolosamente le disposizioni della LND in materia. Nella fattispecie, le testate giornalistiche che intendono avvalersi dei propri diritti per i campionati regionali della s.s. 2020/2021 devono obbligatoriamente firmare per accettazione il regolamento contenuto nella circolare LND n. 6 del 1° luglio 2020 per *"l'esercizio della cronaca sportiva in relazione alle competizioni organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti"* ed inviare il medesimo all'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) del C.R. Puglia LND (comitatoregionalepugliaLND@pec.it).

Le Società sportive sono invitate a vigilare sull'osservanza delle disposizioni riguardanti l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2020/2021.

TESTATE GIORNALISTICHE AUTORIZZATE DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA L.N.D. (ELENCO AGGIORNATO AL 1° OTTOBRE 2020)

ANTENNA SUD	(CANALE 85 SRL – Gruppo Domenico Distante)
CANALE 85	(CANALE 85 SRL – Gruppo Domenico Distante)
TELESVEVA	(SO.G.E.P. SRL)
AMICA 9 TV	(MEDIACOM S.R.L.)
RADIOSTUNI IN...ARTE	(ASS.NE CULTURALE OSTUNI IN ARTE)
TELEREGIONE COLOR	(TELEREGIONE S.R.L.)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DECISIONE E ORDINANZA NON IMPUGNABILE

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, composto da

Avv. Giancarlo De Peppo	-Presidente
Avv. Antonio Contaldi	-Componente
Avv. Alessandro Amato	-Relatore
Sig. Giacomo Lattanzi	-Segretario

PREMESSO

-che con nota del 20 luglio 2020 (prot. 1075/773/PF 18-19 il Procuratore federale f.f. della FIGC ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia – Sezione Disciplinare:

1. il sig. **MASSIMO DEDAMIANI**, dirigente tesserato nella stagione sportiva 2015 – 2016 per la società U.S.D. Città di Bitonto e nella stagione sportiva 2016 – 2017 per la A.P.D. Atletico Bitonto, società quest'ultima che nella stagione sportiva 2018 – 2019 ha mutato la propria denominazione in U.S.D. Polisportiva Five Bitonto;
2. il sig. **ANGELO DEDAMIANI**, dirigente tesserato nella stagione sportiva 2016 – 2017 per la A.P.D. Atletico Bitonto, società che nella stagione sportiva 2018 – 2019 ha mutato la propria denominazione in U.S.D. Polisportiva Five Bitonto;
3. il sig. **GIUSEPPE CAPRIATI**, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2015 – 2016 per la società S.S.D. A R.L. Sudest;
4. la società **A.S.D. Molfetta Calcio**;
5. la società **A.S.D. Team Altamura**;

per rispondere:

- 1.- il sig. **MASSIMO DEDAMIANI**, dirigente tesserato nella stagione sportiva 2015 – 2016 per la società U.S.D. Città di Bitonto e nella stagione sportiva 2016 – 2017 per la A.P.D. Atletico Bitonto, società quest'ultima che nella stagione sportiva 2018 – 2019 ha mutato la propria denominazione in U.S.D. Polisportiva Five Bitonto:
- della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 6, comma 2, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per avere lo stesso nel corso delle stagioni sportive 2015 – 2016 e 2016 - 2017, nonostante la sua posizione di dirigente tesserato per società affiliate alla F.I.G.C., svolto attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio nella cittadina di Bitonto, nell'ambito di un'organizzazione avente ad oggetto l'utilizzo di siti illegali per l'esercizio del gioco a distanza;
- 2.- il sig. **ANGELO DEDAMIANI**, dirigente tesserato nella stagione sportiva 2016 – 2017 per la A.P.D. Atletico Bitonto, società che nella stagione sportiva 2018 – 2019 ha mutato la propria denominazione in U.S.D. Polisportiva Five Bitonto:
- della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 6, comma 2, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2016 - 2017, nonostante la sua posizione di dirigente tesserato per società affiliata alla F.I.G.C., svolto attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio nella cittadina di Bitonto, nell'ambito di un'organizzazione avente ad oggetto l'utilizzo di siti illegali per l'esercizio del gioco a distanza;
- 3.- il sig. **GIUSEPPE CAPRIATI**, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2015 – 2016 per la società S.S.D. A R.L. Sudest:

- della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 6, comma 2, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2015 – 2016, nonostante la sua posizione di calciatore tesserato per società affiliata alla F.I.G.C., svolto attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio nella città di Bari, nell'ambito di un'organizzazione avente ad oggetto l'utilizzo di siti illegali per l'esercizio del gioco a distanza;

4.- la società **A.S.D. MOLFETTA CALCIO**, nella stagione sportiva 2015 – 2016 denominata **A.S.D. Atletico Mola**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. in vigore all'epoca dei fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per le condotte oggetto di incolpazione, come sopra formulate, poste in essere dal sig. Umberto Del Core;

5.- la società **A.S.D. TEAM ALTAMURA**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. in vigore all'epoca dei fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per le condotte oggetto di incolpazione, come sopra formulate, poste in essere dal sig. Umberto Del Core;

- ai fini della individuazione precisa delle condotte per le quali sono chiamate a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva le società A.S.D. Molfetta Calcio ed A.S.D. Team Altamura, qui di seguito si riporta il capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini nei confronti del sig. Umberto Del Core, ribadendo che lo stesso ha raggiunto con la Procura Federale l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019, così come pubblicato nel Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 171/A del 5.12.2019: “- sig. **Umberto Del Core**, calciatore- tesserato nella stagione sportiva 2015 – 2016 per la A.S.D. Atletico Mola, società che nella stagione sportiva 2018 – 2019 ha mutato la propria denominazione in A.S.D. Molfetta Calcio, e nella stagione sportiva 2016 – 2017 per la società A.S.D. Team Altamura: - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 6, comma 2, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per avere lo stesso nel corso delle stagioni sportive 2015 – 2016 e 2016 - 2017, nonostante la sua posizione di calciatore tesserato per società affiliate alla F.I.G.C., svolto attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio nella città di Bari, nell'ambito di un'organizzazione avente ad oggetto l'utilizzo di siti illegali per l'esercizio del gioco a distanza”.

-che alla udienza del 21.09.2020 erano presenti:

per la Procura Federale l'avv. Paolo Mormando, il sig. Martelli Massimiliano, in rappresentanza della A.S.D. TEAM ALTAMURA assistito dall'avv. Giuseppe Ventura pure presente che hanno dichiarato di avere raggiunto una intesa con la Procura Federale ai fini dell'applicazione delle sanzioni ridotte ai sensi dell'art. 27 del CGS determinate nella misura di euro 334,00, l'avv. Michele Jacono, difensore della **A.S.D. MOLFETTA CALCIO** che ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con la memoria depositata, l'avv. Rossana Fallacara, difensore dei sigg.ri Dedamiani Angelo e Dedamiani Massimo che ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con la memoria depositata. Nessuno è comparso per il sig. Giuseppe Capriati benchè regolarmente convocato.

MOTIVAZIONE

Il Tribunale Federale Territoriale, con riferimento alla posizione della **ASD Team Altamura**, ritiene corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti e congrua la sanzione di euro 334,00 come determinata in sede di patteggiamento intercorso alla udienza del 21.9.2020 con la Procura federale.

Con riferimento alla posizione della società **ASD Molfetta Calcio** il Tribunale ritiene la stessa responsabile ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS in vigore all'epoca dei fatti (art. 6 comma 2 del CGS in vigore) per le condotte poste in essere dal sig. Umberto Del Core. Dagli atti del procedimento penale emerge che il sig. Umberto Del Core ha ricoperto la qualità di socio occulto e gestore della sala scommesse sita in Bari alla piazza San Pietro n.21 ove venivano effettuate e raccolte scommesse attraverso l'utilizzo di siti non riconducibili al circuito autorizzato dall'A.A.M.S. ponendo così in essere una intermediazione illecita tra il bookmaker e il cliente e commettendo, altresì, l'esercizio abusivo della raccolta di scommesse.

Non può essere accolta la tesi difensiva di assenza di interesse e vantaggio della ASD Molfetta calcio rispetto all'attività di raccolta illegale di scommesse di calcio. La ASD Molfetta risponde, infatti, a titolo di responsabilità oggettiva e, quindi, la società di calcio risponde, disciplinarmente a prescindere dalla colpa o dal dolo e, quindi, anche in assenza di interessi e/o vantaggi conseguiti.

Si tratta, dunque di una responsabilità senza colpevolezza imputata per fatto altrui, ed opera anche nell'ipotesi in cui dall'illecito commesso dal tesserato, derivi uno svantaggio in capo alla società di

appartenenza dell'incolpato. Dal punto di vista della operatività dell'istituto in esame, la società di calcio è oggettivamente responsabile dell'operato: dei dirigenti, dei tesserati, di ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale, o comunque rilevante per l'ordinamento federale. L'appartenenza del sig. Umberto Del Core alla ASD Atletico Mola che ha mutato la denominazione in ASD Molfetta calcio comporta quindi la responsabilità di quest'ultima per le ragioni innanzi evidenziate.

È bene rammentare, poi, che il Cambio di Denominazione Sociale non ha influenza alcuna sulla "continuità associativa" che continua assolutamente ad essere mantenuta. La prova della illiceità della condotta del sig. Del Core Umberto determina, quindi, la fondatezza delle incolpazioni ascritte nell'atto di deferimento alla ASD Molfetta Calcio.

Con riferimento alla posizione del sig. Giuseppe Capriati gli atti istruttori del procedimento penale hanno confermato che lo stesso nel corso della stagione sportiva 2015 – 2016, nonostante la sua posizione di calciatore tesserato per la società affiliata alla F.I.G.C., ha svolto una attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio nella città di Bari, nell'ambito di un'organizzazione avente ad oggetto l'utilizzo di siti illegali per l'esercizio del gioco a distanza. Il sig. Giuseppe Capriati è risultato socio occulto e gestore della sala giochi con sede in Bari alla piazza san Pietro n.21 unitamente al sig. Del Core Umberto. Presso la suddetta sala scommesse venivano effettuate e raccolte scommesse attraverso l'utilizzo dei siti non riconducibili al circuito autorizzato (cfr. in particolare le intercettazioni telefoniche del 16.5.2016, 25.5.2016, 2.7.2016, 4.7.2016, 10.10.2016 e la conversazione criptata del 16.6.2016). Quest'ultimo ha definito la propria posizione a seguito del raggiungimento con la Procura Federale di accordo ai sensi dell'art. 32 sexies CGS all'epoca vigente, così come pubblicato nel CU della FIGC n.171/A del 5.12.2019. La prova della illiceità della condotta (effettuazione e raccolta di scommesse attraverso l'utilizzo dei siti non riconducibili al circuito autorizzato) determina pertanto la fondatezza delle incolpazioni ascritte nell'atto di deferimento al sig. Giuseppe Capriati.

Con riferimento alla posizione del Sig. Massimo Dedamiani

Dalla imponente documentazione in atti, ed in particolare da quella afferente il Procedimento penale n. 11661/15 R.G.N.R. mod. 21 in essere presso la Procura della Repubblica di Bari- Direzione Distrettuale Antimafia del Tribunale di Bari, ed, in particolare dall'informativa di P.G. del 25/09/2018 redatta dal GICO del Nucleo di Polizia Economico – finanziaria di Bari, emerge chiara l'esistenza di un'articolata organizzazione dedita alla raccolta di scommesse al di fuori del circuito legale "on line", facente riferimento e capo a noti pregiudicati della criminalità barese ed, in particolare a membri della famiglia di Vito Martiradonna.

Detta organizzazione, in particolare acquisiva le giocate attraverso l'utilizzo di piattaforme internet non autorizzate utilizzando i siti con estensione ".com": Bet 1128 e Planetwin.

Tanto avveniva anche attraverso la compiacenza di Agenzie di scommesse apparentemente legali, e, quindi, formalmente irreprensibili, con le modalità seguenti: il titolare dell'agenzia usufruiva di uno o più "conti gioco" (normalmente intestati a soggetti prestanome compiacenti) per consentire l'effettuazione delle scommesse da parte del cliente finale sia da "banco" che "on line".

In questo secondo caso, in particolare, si dava la possibilità allo scommettitore di effettuare la giocata, proprio utilizzando detto "conto gioco" gestito dall'Agenzia, senza effettuare la dovuta registrazione di legge.

In caso di vincita, quindi, essa veniva poi pagata dall'agenzia utilizzando denaro contante, così anticipando la somma per conto del bookmaker, che all'uopo gli metteva a disposizione un fido per consentire le giocate.

Tanto aggirava la normativa di settore, che, al contrario, vieta la circolazione di denaro contante, sia da parte dello scommettitore finale, sia per quanto riguarda le agenzie, cui non spetta alcuna forma di fido da parte del gestore del sito.

Il "conto gioco" di cui si discetta, infatti, in base alla regolamentazione legale dei giochi "on line", può essere aperto solamente rispettando specifiche modalità di identificazione che lo rendono strettamente personale, accrediti ed addebiti relative alle scommesse devono essere esclusivamente eseguiti "on line", utilizzando sistemi di pagamento telematici che ne garantiscono la tracciabilità e, ciò, all'evidente scopo di evitare forme di riciclaggio di denaro poco pulito, ovvero assicurare il pagamento dell'imposta di legge sulla scommessa all'Erario italiano.

Invece, con lo stratagemma, delineato, illegalmente le agenzie, svolgevano una attività di intermediazione tra il bookmaker e lo scommettitore finale, assolutamente illegale, sì da integrare l'ipotesi di reato dell'esercizio abusivo della raccolta di scommesse.

Tra i soggetti coinvolti nella articolata e complessa organizzazione dedita in siffatta raccolta di scommesse, ne venivano individuati anche alcuni, all'epoca dei fatti tesserati per Società dilettantistiche affiliate alla F.I.G.C., tra i quali anche l'odierno incolpato, dirigente nella stagione sportiva 2015-16 per la società U.S.D. Città di

Bitonto, in quella 2016-2017 per la A.P.D. Atletico Bitonto, la quale in quella ancora successiva 2018-19 ha mutato la propria denominazione in U.S.D. Polisportiva five Bitonto, donde l'interesse per lui della Procura federale sportiva che lo deferiva per le predette violazioni a lui ascritte.

In particolare, quanto allo stesso il GICO della Guardia di finanza di Bari appurava, che era, all'epoca dei fatti gestore di fatto, in Bitonto, dell'esercizio commerciale denominato " Bar TYCHE", sito alla Via Giovanni XXIII n. 2, con annessa sala scommesse a brand PLANETWIN365 del bookmaker austro- maltese SKS365, nonché di altra ubicata alla via Borgo San Francesco n. 14 a marchio BETALAND in precedenza anch'essa PLANETWIN, interessate dai traffici dei Martiradonna, nelle quali venivano utilizzati, per l'appunto, i siti non riconducibili al circuito legale di scommesse di cui si è prima detto.

La contiguità del prevenuto, nell'esercizio di dette sue agenzie di scommesse, con i componenti della famiglia Martiradonna, come detto artefici in posizione apicale di detto illegale traffico, emerge evidente, per altro, da intercettazioni telefoniche e telematiche in atti, da cui si evince, in particolare, la sua pressante richiesta agli stessi, anche attraverso l'intercessione di un noto boss locale bitontino: Domenico Conte, per ottenere in favore delle proprie sale – scommesse il diritto di concessione PLANETWIN365, come detto di proprietà della società SKS365, presso la quale il figlio di Martiradonna Vito, Martiradonna Francesco, è risultato, dal mese di Ottobre 2016 operare formalmente quale consulente.

E' sufficientemente provato, pertanto, che la condotta contestata al Dedamiani Massimo possa essere riconducibile nel paradigma di incolpazione dell'art. 6 comma 2 del previgente C.G.S. (trasfuso in maniera identica nell'art. 24 comma 2 del nuovo C.G.S.) lui ascritto, con riferimento, in particolare, a quanto previsto dal primo periodo dello stesso.

La circostanza addotta dalla difesa, nella propria memoria difensiva in atti e ribadita nel corso dell'udienza in cui si è discusso il deferimento, al fine di escludere ogni responsabilità del prevenuto in merito, fondata sul fatto che egli non fosse risultato affatto imputato nel Procedimento penale dal quale ha preso le mosse il presente giudizio sportivo, alla luce di quanto sopra rappresentato, ed in assenza di una ricostruzione alternativa a quella così addotta dalla pubblica accusa sportiva, non può avere efficacia dirimente.

Costituisce, infatti, *ius receptum* della giurisprudenza federale sportiva, che una condotta non ritenuta rilevante per l'Ordinamento penale, ben possa esserlo per quello Sportivo che ci occupa, differendone sensibilmente il metro di valutazione, che in ambito penale si informa al principio della certezza della prova di sua commissione, in quello sportivo, invece, a quello diverso, meno intenso, della ragionevole certezza della sua effettiva realizzazione.

Sicchè, in ragione di quanto sopra rappresentato, ritiene, Questo Tribunale, sussistere, per quanto in atti, proprio essa ragionevole certezza che l'incolpato, abbia posto in essere, con la sua condotta in esame, l'illecito disciplinare di cui si sta discettando.

A maggior ragione, con detto suo comportamento Il Dedamiani Angelo, ha, altresì, pacificamente violato il disposto dell' art. 1 bis co. 1 del C.G.S. abrogato (oggi riscritto nell'art. 4 co. 1 del Nuovo) pure a lui contestato dalla Procura federale, venendo così meno, ai superiori principi di lealtà, correttezza e probità che esso impone ai tesserati di avere in ogni loro agire riferibile all'attività sportiva.

Quoad poenam Il Tribunale, ritiene di dover irrogare allo stesso il minimo della sanzione edittale prevista da esso art. 6 comma 2 del previgente C.G.S. (art. 24 comma 2 del nuovo C.G.S.) di per sé particolarmente afflittiva, in ragione del minimale apporto fornito dall'incolpato alla organizzazione delittuosa di che trattasi avente dimensione transnazionale, e della scarsissima considerazione in cui lo stesso era tenuto dai suoi stessi adepti, sì come emerge dalle stesse captazioni telematiche e telefoniche del GICO della Guardia di finanza, in cui egli viene sovente apostrofato da costoro con epiteti di assoluto disvalore e dilleggio, e considerato come un incapace.

Addirittura, da esse captazioni della G.D.F., emerge come il Martiradonna Vito risulti addirittura infastidito in merito alle pressanti richieste rivoltegli dal Dedamiani Massimo, (anche con l'intercessione di un boss locale bitontino: Domenico Conte), al fine di interessarsi per ottenere in favore delle sue agenzie di scommesse il diritto di concessione della PLANETWIN365, contando sul fatto che il figlio Martiradonna Francesco era un consulente della società titolare del brand, diritto di concessione, senza l'ottenimento del quale l'incolpato non avrebbe più potuto operare sul mercato legale.

Sicchè si ritiene equo, in ragione di tanto, irrogare lui la sanzione di anni tre di inibizione ed Euro 25.000 di ammenda, come in dispositivo.

Con riferimento alla posizione del sig. **Angelo Dedamiani** si osserva quanto segue.

Le prove raccolte, pur mantenendo una loro validità, si palesano del tutto insuscettibili di raggiungere per la posizione del sig. Angelo Dedamiani quel grado di reale consistenza che potrebbe portare alla dichiarazione di sua colpevolezza.

In particolare, come rilevato da parte della Corte di Cassazione anche alla stregua delle Convenzioni Internazionali sottoscritte dall'Italia, non può aversi condanna dell'imputato laddove non vi sia la certezza della sua responsabilità, mentre quando la prova è incompleta si impone la assoluzione (v. per tutte Cass. n. 43324/2005, omissis; Cass. n. 41052/2005, omissis; Cass. n. 41176/2005, omissis; Cass. sez. 6^a, n. 1518/1997 Rv. 208144; Cass. sez. 2^a, n. 3777/1995, Rv. 203118). Questi principi trovano piena conferma nelle decisioni degli organi di Giustizia Sportiva.

In altri termini, nel caso di specie la contestazione contenuta nel deferimento del sig. Angelo Dedamiani non trova riscontro nel dato probatorio acquisito ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. Il sig. Angelo Dedamiani deve quindi essere prosciolto dalla incolpazione di cui al capo 2 dell'atto di deferimento.

Per questi motivi il Tribunale Federale Territoriale Puglia

DICHIARA

A)il sig. **Massimo Dedamiani** responsabile dell'incolpazione a lui ascritta nell'atto di deferimento al capo 1 artt. 1bis comma 1 CGS in vigore all'epoca dei fatti (art. 4 comma 1 del CGS in vigore), 6 comma 2 CGS in vigore all'epoca dei fatti (art. 24 comma 2 del CGS in vigore) applicando allo stesso la sanzione della inibizione per anni 3 (tre) e dell'ammenda di euro 25 mila;

B)il sig. **Angelo Dedamiani** prosciolto dalla incolpazione di cui al capo 2 dell'atto di deferimento;

C)il sig. **Giuseppe Capriati** responsabile dell'incolpazione a lui ascritta nell'atto di deferimento al capo 1 artt. 1bis comma 1 CGS in vigore all'epoca dei fatti (art. 4 comma 1 del CGS in vigore), 6 comma 2 CGS in vigore all'epoca dei fatti (art. 24 comma 2 del CGS in vigore) applicando allo stesso la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) e dell'ammenda di euro 30 mila;

D)la **società ASD Molfetta Calcio** nella stagione sportiva 2015/2016 già denominata A.S.D. Atletico Mola responsabile a titolo di responsabilità oggettiva della incolpazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS in vigore all'epoca dei fatti (art. 6 comma 2 del CGS in vigore) rubricata al capo 4 dell'atto di deferimento per le condotte oggetto di incolpazione come formulate a carico del sig. *Umberto Del Core* (artt. 1 bis comma 1 CGS in vigore all'epoca dei fatti – art. 4 comma 1 del CGS in vigore-, 6 comma 2 CGS in vigore all'epoca dei fatti – art. 24 comma 2 del CGS in vigore -) che ha definito la propria posizione a seguito di raggiungimento con la Procura federale di accordo ai sensi dell'art. 32 sexies CGS all'epoca vigente, così come pubblicato nel C.U. della FIGC 171/A/ del 5.12.2019 applicando alla stessa la sanzione della ammenda di 500,00 euro;

E)la società **ASD TEAM Altamura** responsabile a titolo di responsabilità oggettiva della incolpazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS in vigore all'epoca dei fatti (art. 6 comma 2 del CGS in vigore) rubricata al capo 5 dell'atto di deferimento per le condotte oggetto di incolpazione come formulate a carico del sig. *Umberto Del Core* (artt. 1 bis comma 1 CGS in vigore all'epoca dei fatti – art. 4 comma 1 del CGS in vigore-, 6 comma 2 CGS in vigore all'epoca dei fatti – art. 24 comma 2 del CGS in vigore -) che ha definito la propria posizione a seguito di raggiungimento con la Procura federale di accordo ai sensi dell'art. 32 sexies CGS all'epoca vigente, così come pubblicato nel C.U. della FIGC 171/A/ del 5.12.2019 applicando alla stessa la sanzione della ammenda di 334, 00 euro così come da patteggiamento intercorso all'udienza del 21.9.2020 con la procura federale territoriale;

Motivazione nei termini di cui all'art. 82 comma 4 CGS.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del TFT del 21/9/2020.

ATTIVITÀ UFFICIALE CALCIO A CINQUE

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI

Si porta a conoscenza delle Società interessate che le iscrizioni ai Campionati Regionali U17 e U15 di Calcio a Cinque sono aperte. Le società dovranno iscriversi attraverso il portale web, stampare, firmare e trasmettere la domanda di iscrizione e versare quanto previsto e calcolato dal riepilogo costi risultante dall'iscrizione ON-LINE, entro il **10 Ottobre 2019**.

PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DEL CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE

Si rammenta alle Società ospitanti che, fino a tutto il 7 Ottobre 2020, le gare dei campionati dilettantistici devono essere disputate a porte chiuse; gli arbitri sono tenuti a riportare sul referto di gara la presenza di persone sulle tribune. Onde evitare la comminazione di multe da parte del Giudice Sportivo si invitano le Società ospitanti a vigilare per il rispetto del D.P.C.M. attualmente in vigore.

VARIAZIONI GARE

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/10/2020	2 A	AUDACE MONOPOLI A R.L.	ARADEO		16:00		"PALA GINO D'APRILE" C5 POLIGNANO A MARE CONTRADA BADELLO, NC
03/10/2020	2 A	FUTSAL ANDRIA	FUTBOL CINCO BISCEGLIE		16:00		PALASPORT RUVO C5 * RUVO DI PUGLIA VIA C.COLOMBO

PROGRAMMA GARE

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ALTA FUTSAL	VOLARE POLIGNANO	A	03/10/2020 16:00	PALAZZETTO "VIA PICCINNI" C5*	ALTAMURA
AUDACE MONOPOLI A R.L.	ARADEO	A	03/10/2020 16:00	"PALA GINO D'APRILE" C5	POLIGNANO A MARE
CASTELLANA CALCIO A 5	FUTSAL MONTE SANT ANGELO	A	03/10/2020 16:00	POLIVALENTE TENSOSTATICO C5	CASTELLANA GROTTA
DREAM TEAM PALO DEL COLLE	NEW TEAM PUTIGNANO	A	03/10/2020 16:00	POLIVALENTE "A. LORUSSO" C5	BINETTO
FUTSAL ANDRIA	FUTBOL CINCO BISCEGLIE	A	03/10/2020 16:00	PALASPORT RUVO C5 *	RUVO DI PUGLIA
FUTSAL BARLETTA	SAN FERDINANDO 1942	A	03/10/2020 16:00	PALADISFIDA "MARIO BORGIA" C/5	BARLETTA
FUTSAL BRINDISI	AZZURRI CONVERSANO	A	03/10/2020 16:00	PALASPORT SMS. L. DA VINCI C5+	BRINDISI
FUTSAL NOCI 2019 S.R.L.	VIRTUS SAN MICHELE	A	03/10/2020 16:00	F PALAZZ. "PALA INTINI ANGELO" C5*	NOCI

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ARADEO	FUTSAL NOCI 2019 S.R.L.	A	10/10/2020 16:00	PALZ. DELLO SPORT DI ARADEO C5	ARADEO
AUDACE MONOPOLI A R.L.	ALTA FUTSAL	A	10/10/2020 16:00	"PALA GINO D'APRILE" C5	POLIGNANO A MARE
AZZURRI CONVERSANO	FUTSAL BARLETTA	A	10/10/2020 16:00	CAMPO PINETA CASTELLANETA C/5	CONVERSANO
FUTBOL CINCO BISCEGLIE	VOLARE POLIGNANO	A	10/10/2020 15:30	PALADOLMEN DI BISCEGLIE C/5 *	BISCEGLIE
FUTSAL MONTE SANT ANGELO	DREAM TEAM PALO DEL COLLE	A	10/10/2020 16:00	PALAZZETTO POLIV SPORT C5	MONTE SANT'ANGELO
NEW TEAM PUTIGNANO	FUTSAL ANDRIA	A	10/10/2020 16:00	PALAFIVE M SBIROLI C/5 CAMPO B	PUTIGNANO
SAN FERDINANDO 1942	CASTELLANA CALCIO A 5	A	10/10/2020 16:00	IMP. POLIV. COMU. S. PERTINI C5	TRINITAPOLI
VIRTUS SAN MICHELE	FUTSAL BRINDISI	A	10/10/2020 16:00	PALAZZETTO "G. LAGRAVINESE" C5	SAMMICHELE DI BARI

RISULTATI

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/09/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			
ARADEO	- ALTA FUTSAL	6 - 1	
AZZURRI CONVERSANO	- FUTSAL NOCI 2019 S.R.L.	4 - 2	
FUTBOL CINCO BISCEGLIE	- DREAM TEAM PALO DEL COLLE	1 - 3	
FUTSAL MONTE SANT ANGELO	- FUTSAL BARLETTA	4 - 7	
NEW TEAM PUTIGNANO	- CASTELLANA CALCIO A 5	2 - 3	
SAN FERDINANDO 1942	- FUTSAL BRINDISI	1 - 7	
VIRTUS SAN MICHELE	- AUDACE MONOPOLI A R.L.	1 - 3	
VOLARE POLIGNANO	- FUTSAL ANDRIA	2 - 1	

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO - CODICE DESCRIZIONE

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO

B SOSPESA PRIMO TEMPO

D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI

I SOSPESA SECONDO TEMPO

K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N GARA REGOLARE
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA PER ACCORDO
P POSTICIPO

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE "C1"

GARE DEL 26/ 9/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE

SCAGLIUSO GIANLUCA (CASTELLANA CALCIO A 5)

ALLENATORI

AMMONIZIONE

MARELLI GIORDANO (FUTSAL BRINDISI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZIZZARI ENRICO	(ARADEO)	PALERMO GIACINTO	(FUTSAL ANDRIA)
L ABBATE FABIO	(VOLARE POLIGNANO)		

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

ARDUO GIACOMO	(ALTA FUTSAL)	TANCREDI GIANPIERO	(ALTA FUTSAL)
BOTELHO DA SILVA O	(ARADEO)	RISO WALTER	(ARADEO)
ATILIO FELIPE		TABORDA DA SILVA JOAO	(ARADEO)
SIMONE ALESSANDRO	(ARADEO)	PEDRO	
TUNDO GIANLUIGI	(ARADEO)	GIANNUZZI DOMENICO	(AUDACE MONOPOLI A R.L.)
PEDONE PASQUALE	(AZZURRI CONVERSANO)	CARRIERI MARINO	(CASTELLANA CALCIO A 5)
MASTRANGELO VITO	(CASTELLANA CALCIO A 5)	D ELIA GIOVANNI	(FUTBOL CINCO BISCEGLIE)
FERRUCCI GIACOMO	(FUTSAL ANDRIA)	BAYON BERGANZA INAKI	(FUTSAL BARLETTA)
DE SIMONE MATTIA	(FUTSAL BRINDISI)	MACAOLO BRUNO	(FUTSAL BRINDISI)
SPAGNOLO LUCA	(FUTSAL BRINDISI)	TACCONE ANTONIO	(FUTSAL BRINDISI)
CASTRIOTTA PIETRO	(FUTSAL MONTE SANT ANGELO)	ORTUSO CLAUDIO	(FUTSAL MONTE SANT ANGELO)
D ECCLESII LUIGI	(FUTSAL NOCI 2019 S.R.L.)	ANASTASIA MARCO	(NEW TEAM PUTIGNANO)
DITOMASO DOMI	(NEW TEAM PUTIGNANO)	GADALETO MARCO	(NEW TEAM PUTIGNANO)
VINCI GIUSEPPE	(NEW TEAM PUTIGNANO)	ALBANESE GIUSEPPE	(SAN FERDINANDO 1942)
DISTASO COSIMO D	(SAN FERDINANDO 1942)	LEONE GIUSEPPE	(SAN FERDINANDO 1942)
TORRACO DOMENICO	(SAN FERDINANDO 1942)	DADDABBO VITO	(VIRTUS SAN MICHELE)
LINZALONE ANTONIO	(VIRTUS SAN MICHELE)	RENNA ORONZO	(VIRTUS SAN MICHELE)
POTENTE GAETANO			
FRANCES	(VOLARE POLIGNANO)		

COMUNICAZIONI DALLA DELEGAZIONE

Qualora in considerazione della disponibilità dei campi di gara la società ospitante non potesse rispettare l'orario ufficiale, la società ospitata ha facoltà di richiedere, in funzione delle proprie esigenze organizzative, lo spostamento di giorno e ora della gara indicato dalla società ospitante. La società ospitante ha l'obbligo di trovare un accordo per la disputa della gara e inviare modulo variazione gara controfirmato dalla società ospitata, almeno 5 giorni prima della data pubblicata sul comunicato ufficiale. **In caso di mancato accordo tra le due società la gara sarà programmata rispettando l'orario ufficiale.**

Alle società ospitanti è consentito modificare data e ora di gara mediante comunicazione alla Delegazione Regionale, **almeno 5 giorni prima della data pubblicata sul comunicato ufficiale**, allegando modello firmato e timbrato per accettazione dalla società ospitata.

Le comunicazioni e le variazioni dovranno essere inviate esclusivamente per mail all'indirizzo: **pugliac5@figc.it**.

ORARI AL PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

Per contattare gli uffici della Delegazione è possibile utilizzare i seguenti recapiti:

Email: **pugliac5@figc.it**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia l'1/10/2020.

Il Segretario
Diletta Mancini

Il Delegato Calcio A Cinque
Biagio Capriati